



CITTÀ DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

Corpo di Polizia Locale

Segreteria Comando

Tel. 0781-62257-675900

e-mail polizialocale@comune.carbonia.ca.it

PEC polizialocale@pec.comcarbonia.org

**CAPITOLATO DESCRITTIVO – PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO**

dal 1.04.2025 al 31.03.2030

TITOLO I: INDICAZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto della concessione

Art. 2 - Ubicazione e numero dei parcheggi delle aree esterne

Art. 3 – Durata della concessione e data di inizio del servizio

Art. 4 - Versamento delle spettanze dovute al Comune e modalità di pagamento

TITOLO II: SPECIFICAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 5 - Orario della sosta a pagamento

Art. 6 - Tariffe

Art. 7 - Disponibilità delle aree di sosta

Art. 8 - Variazioni delle aree, delle tariffe e degli orari

Art. 9 - Riserva esclusiva ai residenti di aree prossime al servizio

Art. 10 - Oneri ed obblighi della ditta appaltatrice

Art. 11 - Caratteristiche tecniche dei parcometri

Art. 12 - Gestione, manutenzione e assistenza tecnica - requisiti minimi

Art. 13 - Criteri di gestione

Art. 14 - Modalità di pagamento delle tariffe

TITOLO III - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 15 - Espletamento del servizio

Art. 16 - Attività di controllo e accertamento delle violazioni

Art. 17 - Modalità operative degli addetti al controllo

Art. 18 - Personale dipendente

Art. 19 – Subappalto

TITOLO IV - CONTROLLO E VERIFICA DELLA GESTIONE

Art. 20 - Attività di controllo del Comune

Art. 21 - Servizio di sorveglianza

Art. 22 - Nomina referente

TITOLO V - ONERI INERENTI ALLA CONCESSIONE E IL CONTRATTO

Art. 23 – Responsabilità

Art. 24 - Garanzie e cauzioni – cauzione definitiva

Art. 25 - Assicurazioni

Art. 26 - Cause di risoluzione contrattuale

Art. 27 – Penalità

Art. 28 - Registrazione, modifiche e spese contrattuali

Art. 29 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 30 – Controversie

TITOLO I: INDICAZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto della concessione

Il servizio ha per oggetto la gestione della sosta a pagamento per complessivi 290 stalli nelle strade della Città di Carbonia.

Il servizio è comprensivo di fornitura, installazione di n. 11 parcometri, gestione dei dispositivi per la riscossione della tariffa e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il monitoraggio sull'utilizzo delle aree di sosta con proprio personale qualificato.

Il servizio dovrà essere gestito secondo le modalità e le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dall'offerta tecnico-qualitativa proposta dalla concorrente in sede di gara.

La gestione del servizio è comprensiva di:

- approntamento, manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale relativa ai parcheggi a pagamento, nonché apposizione degli appositi cartelli indicanti le modalità di pagamento e quelli indicanti la posizione di n. 11 parcometri; è compresa anche la fornitura e posa della segnaletica stradale indicante le aree a titolo gratuito a favore dei residenti;
- attività di verbalizzazione delle violazioni al Codice della strada con sistemi informatici compatibili con i sistemi software del Comando Polizia Locale;
- gestione del rilascio del titolo gratuito alla sosta sotto forma di abbonamento o pass a favore dei residenti nelle aree a loro riservate.

Per l'esecuzione di una quota dei servizi accessori affidati il concessionario può avvalersi di operatori economici terzi.

L'operatore economico potrà effettuare un sopralluogo presso le aree oggetto di gestione per prenderne visione, al fine di avere cognizione delle strumentazioni/materiali necessarie, nonché dell'organizzazione del servizio. Il sopralluogo può essere effettuato negli orari comunicati dal Responsabile Unico del Progetto, a seguito della presentazione della apposita richiesta. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere il documento a conferma dell'effettuato sopralluogo; verrà rilasciata idonea dichiarazione attestante il sopralluogo che i concorrenti potranno inserire nella documentazione amministrativa.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata tramite il Sistema e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Art. 2

Ubicazione, numero dei parcheggi e importo della concessione

Sono individuate le seguenti aree di sosta nelle strade cittadine:

Strade	N. stalli
Piazza Ciusa – aree di sosta lato portici - da via Lucania a via Marche (eccetto 31 il sabato mattina)	61
Piazza Rinascita (eccetto 14 spazi il sabato mattina)	32
Via Nuoro	14
via Brigata Sassari e Via Turati (lato destro)	26
Via delle Poste (lato destro)	8

Via Gramsci	32
Piazza Matteotti	34
Largo Montuori	24
Piazza San Ponziano – via San Ponziano	51
Viale Arsia	8
TOTALE	290

Art. 3

Durata e valore stimato della concessione

La durata della concessione è pari a sessanta mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto o, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, decorrenti dalla data di consegna in via d'urgenza, salvo che sussistano le ragioni che lo giustificano.

La data prevista per l'inizio del servizio è stabilita in giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di stipula del contratto; entro tale data il concessionario dovrà provvedere allo svolgimento delle operazioni e all'installazione dei sistemi idonei al pieno svolgersi del servizio.

La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

Si applicano artt. 189 e 192 del codice.

Il valore stimato della concessione per la sua intera durata, senza opzioni di proroga o rinnovo, è pari complessivamente a € 365.206,90 oltre IVA. Il valore annuo stimato della concessione è pari a € 73.041,38

L'importo presunto è da intendersi onnicomprensivo di tutti gli oneri inerenti la gestione del servizio oggetto del presente capitolato, come riportato nella seguente tabella (cifre al netto di IVA)

Il quadro economico complessivo del progetto è indicato nel seguente quadro

QUADRO ECONOMICO	
A1 - Valore stimato del servizio per il periodo 01/04/2025 – 31/03/2030 (di cui € 180.000,00 per costi della manodopera)	€ 365.206,90
A - Totale valore servizio	€ 365.206,90
B1 - I.V.A (22 % di A)	€ 80.345,42
B2 - Contributo Anac	€ 410,00
B - Somme (B1 + B2)	€ 80.755,42
TOTALE PROGETTO (A +B)	€ 445.962,32

Art. 4

Canone

La società concessionaria ha l'obbligo di corrispondere al Comune di Carbonia un canone annuale pari a € 6.000,00 (euro seimila/00) oltre IVA con pagamento trimestrale. A tal proposito si precisa che l'importo posto a base di gara su cui l'operatore economico deve formulare, in sede di gara, un'offerta al rialzo, è pari a € 6.000,00 (euro seimila/00).

Art. 5

Versamento delle spettanze dovute al Comune e modalità di pagamento

Al Comune di Carbonia è dovuto, quale corrispettivo per la concessione dei servizi indicati nel presente capitolato, un canone per la gestione delle aree su strada.

I canoni sono risultanti dall'offerta presentata dalla ditta concessionaria.

L'Amministrazione Comunale dovrà avere accesso alla banca data dei parcometri per le verifiche degli incassi e monitoraggio dell'utilizzo delle aree di sosta.

L'impresa aggiudicataria verserà il corrispettivo spettante al Comune nella Tesoreria Comunale in rate trimestrali posticipate con scadenza al 15 del mese successivo.

Ai fine di poter permettere i debiti riscontri, la Ditta dovrà rendicontare trimestralmente su supporti informatici o cartacei, entro il 15 del mese successivo al trimestre di competenza, le registrazioni degli incassi alla Ragioneria del Comune di Carbonia e al Comando di Polizia Locale.

Il versamento oltre i termini e la mancata presentazione della documentazione richiesta comportano l'applicazione delle penali.

L'Amministrazione si riserva di precisare ulteriormente le modalità di controllo degli incassi al momento della stipula del contratto per la gestione del servizio, anche in riferimento a eventuali altre modalità di riscossione proposte dall'aggiudicatario.

La ditta concessionaria è esonerata dal pagamento della Tassa/Canone per l'Occupazione degli Spazi e delle Aree Pubbliche sugli stalli, in quanto agisce quale mera sostituta del Comune concedente (Cassazione Sez. Trib., sentenza 19843 del 15/9/2009).

Il mancato versamento entro il termine previsto comporta la diffida ad effettuare il versamento entro 10 giorni e nel caso d'inerzia l'escussione della polizza fideiussoria.

TITOLO II: SPECIFICAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 6

Orario della sosta a pagamento e tolleranza

Il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento in area pubblica dovrà essere attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,15.

Gli utenti godono tramite sistemi telematici o di controllo della cosiddetta sosta di cortesia della durata di 15 minuti.

Rientra tra le facoltà dell'Amministrazione quella di variare gli orari e i giorni sopra previsti.

Art. 7

Tariffe

Le tariffe per il parcheggio di tutte le vie e parcheggi in strada pubblica saranno le seguenti:

- €. 0.30 per 30 minuti (tariffa di sosta minima)
- €. 0,50 per n. 60 minuti.
- €. 0,70 per ogni ora successiva alla prima.
- abbonamento mensile € 25,00.

Al fine di favorire la sosta di breve durata dovrà essere garantita la gratuità di 15 minuti.

Le tariffe così determinate avranno validità sino a tutto il periodo di durata della concessione, salvo diversa determinazione da parte della Giunta comunale.

Art. 8 Disponibilità delle aree di sosta

Le aree di sosta assegnate al concessionario non possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento.

L'Amministrazione comunale mantiene la completa disponibilità di tutte le aree pubbliche, compresi gli stalli di sosta, riservandosi di utilizzarli a propria discrezione, previa adozione dei provvedimenti formali, in ogni caso in cui ricorrano motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 48 ore, se non ricorrono motivi d'urgenza.

Il concessionario dovrà garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni e/o iniziative a vario titolo autorizzate dall'Amministrazione comunale, nonché occupazioni del suolo pubblico, compresi gli stalli di sosta, debitamente autorizzate, che si rendano necessarie per consentire lavori come manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di distribuzione dei servizi (ad es. reti elettriche, approvvigionamento idrico, fognaria, elettrica, distribuzione gas, telefonia).

Art. 9 Modifiche delle aree, delle tariffe, degli orari e revisione del contratto

Il Comune di Carbonia si riserva la facoltà di richiedere varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento delle prestazioni oggetto della concessione, così come di apportare modifiche alle modalità attuative del Servizio in oggetto anche in funzione di nuove o diverse esigenze che dovessero presentarsi, purché tali varianti non comportino modifiche sostanziali delle attività oggetto del contratto.

Nei suddetti casi, il gestore sarà obbligato ad assoggettarsi alla volontà del Comune di Carbonia, eseguendo le prestazioni alle stesse condizioni contrattuali.

Il gestore si obbliga a non accampare diritti e pretese di sorta per le conseguenze che avesse a risentire nell'esecuzione del contratto stipulato in seguito a variazioni dell'attività svolta dal Comune di Carbonia, alla modifica della dislocazione delle aree di sosta o per la variazione della normativa a cui il Comune di Carbonia è soggetto.

Tenuto conto che tale concessione configura un rapporto contrattuale di durata, la stessa può essere modificata al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio in aumento o in diminuzione superiore al 5% del valore complessivo della concessione stessa e operano nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1 si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati da ISTAT: indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La modifica della concessione è altresì consentita per servizi supplementari da parte del concessionario originario che si rendano necessari e che non siano inclusi nella concessione iniziale, quando il cambiamento del concessionario: risulti impraticabile (ai sensi dell'art. 189 del Codice) oppure comporti per l'Ente concedente notevoli inconvenienti o una sostanziale duplicazione dei costi.

La revisione del contratto di concessione è disciplinata dall'art. 192 del medesimo Codice.

Art. 10 **Riserva esclusiva ai residenti di aree prossime al servizio**

L'Amministrazione comunale garantisce la riserva esclusiva a favore dei residenti e a specifiche condizioni in determinati tratti di strade prossime al servizio dei parcheggi a pagamento.

È prevista la riserva a titolo gratuito a favore dei residenti stalli di sosta nel vico Matteotti e nella Piazza Rinascita, tratto compreso tra via Nuoro e vico Nuoro alle seguenti condizioni:

- essere residenti nelle aree soggette alla gestione dei parcheggi a pagamento
- essere muniti di patente di guida di categoria B o superiore, prive della titolarità di un posto auto o box all'interno del perimetro delle strade soggette alla gestione dei parcheggi a pagamento;
- proprietari di autoveicolo o titolari di contratto di leasing, noleggio a lungo termine o altro titolo vantato sul veicolo, documentato ai sensi di legge, compreso il comodato d'uso limitato al coniuge e ai parenti di primo grado del proprietario.

Il concessionario avrà l'onere:

- di prendere in carico le istanze, sotto forma di autocertificazione, presentate dai residenti;
- della trasmissione delle istanze agli Uffici comunali per la verifica delle dichiarazioni;
- del rilascio del titolo gratuito sotto forma di abbonamento o pass a favore dei residenti.

Il titolo sotto forma di abbonamento avrà validità annuale.

Tutte le fasi della procedura dovrà essere gestita in forma digitale e comunque semplificata.

Art. 11 **Oneri e obblighi della ditta concessionaria**

La ditta aggiudicataria si impegna a svolgere le prestazioni e i servizi oggetto della concessione, secondo le modalità operative stabilite dal presente Capitolato, dall'offerta tecnico-qualitativa proposta dalla medesima ditta concorrente in sede di gara.

La ditta aggiudicataria dovrà:

- a) Fornire n. 11 nuovi parcometri tutti dello stesso modello, procedere alla posa in opera alla messa in esercizio. Sono inclusi i lavori necessari per la loro installazione e ogni onere e adempimento necessario per il rispetto della normativa vigente come specificato nell'art. 10 del presente capitolato. Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli apparecchi-parcometri, inclusa la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento degli stessi come specificato nell'art. 11 del presente capitolato.
- b) Garantire il costante monitoraggio da parte della stazione appaltante sull'utilizzo delle aree di sosta tramite l'interfaccia software tra i parcometri e l'Ufficio di Polizia Locale che consenta di conoscere entrate economiche e utilizzo spazi di sosta. Fornitura di report statistico da presentarsi al Comando di Polizia Locale ogni due mesi e entro il 5° giorno del terzo mese.

c) Fornire, mettere in posa e garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale relativa ai parcheggi a pagamento, nonché l'apposizione di cartelli indicanti le modalità di pagamento e quelli indicanti la posizione dei n. 11 parcometri.

È compresa la fornitura e posa della segnaletica stradale indicante le aree a titolo gratuito a favore dei residenti.

È compresa la segnaletica orizzontale di colore bianco da apporsi nelle immediate vicinanze degli stalli a pagamento. Per gli stalli entro la carreggiata dovrà essere apposta la segnaletica di margine con linea discontinua a lato degli stessi.

La segnaletica orizzontale e verticale dovrà essere messa in opera secondo le indicazioni del Comando Polizia Locale.

Effettuare il totale rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale relativa ai parcheggi a pagamento qualora deteriorata e su segnalazione del Comando di Polizia Locale.

Gli interventi dovranno essere eseguiti prima dell'inizio della gestione e entro 30 giorni dal ricevimento di apposita richiesta, inviata tramite pec, dal Comando di Polizia Locale qualora trattasi di segnaletica da ripristinare.

La segnaletica orizzontale, verticale e complementare dovrà essere quella prevista e regolata dal D.Lgs. n. 285/92 e dal D.P.R. n. 495/92.

d) Garantire che il pagamento delle tariffe avvenga, oltre che con moneta, mediante l'utilizzo di carte di credito, bancomat, postepay e *app*. Devono essere consentiti pagamenti della tariffa mediante sistemi elettronici quali smartphone e altri apparati connessi alla rete internet e sistemi telematici attivabili in automatico da veicolo o da remoto. La tariffa deve essere corrisposta anche mediante sistemi telematici da apparati mobili tramite *app*.

e) Garantire che gli utenti godano della cosiddetta sosta di cortesia della durata di 15 minuti con uso di sistemi telematici o di possibile controllo.

f) Garantire la verifica e contabilizzazione delle somme introitate sulla scorta degli estratti conto e ticket di gestione emessi dagli apparecchi e la gestione e contabilizzazione delle altre forme di pagamento tramite sistema interfaccia software con gli Uffici del Comando di Polizia Locale.

L'Amministrazione Comunale dovrà avere accesso alla banca dati dei parcometri per le verifiche degli incassi e monitoraggio dell'utilizzo delle aree di sosta.

g) Garantire l'attività di controllo con proprio personale qualificato, al quale sarà attribuita funzione di ausiliario della sosta nelle aree oggetto della concessione come specificato negli art. 15,16 e 17 del presente capitolato.

h) Farsi carico di pubblicizzare mediante dépliant e altri mezzi ritenuti idonei le aree di parcheggio oggetto del presente capitolato, con le relative tariffe ed orari, le modalità di fruizione del servizio.

i) Garantire il rilascio del titolo gratuito sotto forma di abbonamento o pass a favore dei residenti come specificato nell'art. 7 del presente capitolato.

Il servizio di gestione dei parcheggi è da considerarsi a ogni effetto di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccetto i casi di forza maggiore, il Comune potrà senz'altro sostituirsi alla ditta concessionaria per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare la penalità prevista dal presente capitolato.

Le attività e gli oneri di cui sopra saranno svolte dal concessionario con la propria organizzazione aziendale e con proprio personale.

Tutte le attività a carico del concessionario dovranno essere svolte nel rispetto delle specifiche tecniche desumibili dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari ovvero da quanto previsto nel presente capitolato.

Art. 12
Caratteristiche tecniche dei parcometri

Il concessionario dovrà provvedere alla fornitura e installazione di parcometri elettronici alimentati a pila o con allacciamento alla rete elettrica (a cura e spese della ditta), che prevedano l'inserimento di monete di diverso taglio, tessere prepagate, bancomat, carte di credito.

I parcometri dovranno essere tutti dello stesso modello e dovranno possedere le caratteristiche e le omologazioni previste dalla legge. Il numero minimo di parcometri è fissato in numero 11 da dislocare per le strade della Città.

Le apparecchiature dovranno essere poste in opera tassativamente entro il tempo massimo di 30 giorni dalla stipula del contratto.

I parcometri dovranno avere le seguenti caratteristiche generali minime:

- a) essere omologati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- b) rispondere alla normativa CEI 114-1 e successive modifiche;
- c) essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs 476/92 che recepisce la Direttiva 92/31/CE, modificante la Direttiva 89/336/CE, relative alla compatibilità elettromagnetica;
- d) essere prodotti da aziende certificate secondo le norme europee (ISO 9001-2000).

Il concorrente dovrà presentare la dichiarazione rilasciata dal costruttore dei parcometri di corrispondenza degli apparecchi prodotti ai requisiti minimi sopra riportati.

Il programma informatico a supporto del sistema complessivo dei parcometri dovrà prevedere la possibilità del controllo da remoto di ogni singolo apparecchio, con dettaglio in tempo reale di somma incassata, numero di ricevute rilasciate, durata del tempo di sosta e targa dei veicoli, di ogni singola ricevuta emessa. Dovrà essere inoltre possibile verificare da remoto il dettaglio sugli incassi giornalieri di ogni singolo apparecchio, con rendicontazione automatica e continua e relative statistiche.

Art. 13
Gestione, manutenzione e assistenza tecnica - requisiti minimi

La ditta concessionaria, oltre ad assicurare, a sua cura e spese, la fornitura di materiali di consumo, l'ordinaria e straordinaria manutenzione relativa a tutte le apparecchiature installate e lo smaltimento dei rifiuti prodotti (pile – batterie, ecc.) secondo le vigenti norme di legge sulla protezione ambientale, dovrà assicurare l'adeguamento e la sostituzione, a proprie spese, di quei parcometri che nel corso della gestione fossero asportati o messi fuori uso a causa di atti vandalici o diventassero comunque inservibili - inutilizzabili per qualsiasi altra ragione.

A fronte di guasti delle apparecchiature la concessionaria dovrà garantire un tempo d'intervento massimo di 2 giorni dalla notizia, pervenuta a mezzo pec, per le verifiche del mal funzionamento.

Art. 14
Criteri di gestione

Le aree sono destinate a parcheggio pubblico a pagamento di veicoli adibiti al trasporto di persone e promiscuo.

La sosta è consentita, nelle aree individuate con apposita segnaletica orizzontale e verticale a norma del Codice della Strada, ad automezzi privati o, comunque, destinati al servizio privato, a mezzi di trasporto anche a tre ruote o, comunque, ad altri tipi di automezzi che non superino le dimensioni di superficie assegnate ad ogni singolo posto.

Qualora si dovessero eseguire lavori sulla sede stradale o sui marciapiedi, richiesti da privati cittadini o da enti diversi dall'Amministrazione Comunale, tali da impedire il regolare utilizzo degli stalli di sosta, il titolare dei lavori dovrà corrispondere alla ditta aggiudicataria una somma corrispondente al numero di ore di servizio di occupazione degli stalli, secondo le tariffe approvate. Per tali occupazioni il gestore del servizio rilascerà apposita ricevuta o emetterà i tagliandi di sosta pari al periodo di occupazione del parcheggio.

Nessun compenso sarà riconosciuto alla ditta aggiudicataria per la sosta dei mezzi di servizio delle Forze dell'Ordine, del Comune, dei VV.FF., ambulanze, veicoli al servizio di persone con disabilità la quale sarà obbligata a far sostare i suddetti veicoli a titolo gratuito.

Art. 15 **Modalità di pagamento delle tariffe**

La riscossione delle tariffe dovrà avvenire con il parcometro o abbonamenti e con altri sistemi tecnologici offerti dal concessionario a vantaggio dell'utenza. Potrà essere prevista la vendita di abbonamenti e schede gratta e sosta presso rivendite autorizzate

La tariffa deve essere corrisposta anche mediante sistemi telematici da apparati mobili tramite *app*. Potranno essere previste tessere prepagate che dovranno avere caratteristiche tali da consentire il pagamento della tariffa presso i parcometri in modo agevolato.

Al fine di favorire la sosta di breve durata dovrà essere garantita la gratuità di 15 minuti.

TITOLO III: STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 16 **Espletamento del servizio**

Il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, oggetto della concessione, deve essere svolto dal concessionario mediante la propria organizzazione e utilizzando capitali, personale ed attrezzature proprie, in quanto assume la veste di imprenditore che agisce a proprio rischio nell'esercizio di impresa.

Art. 17 **Attività di controllo e accertamento delle violazioni**

La ditta concessionaria dovrà provvedere al controllo sistematico e capillare della sosta nelle aree in concessione tramite numero di ausiliari del traffico pari a minimo di 3, e comunque in numero volto a salvaguardare i livelli occupazionali della ditta uscente. Gli ausiliari saranno appositamente nominati con decreto del Sindaco, ai sensi dell'art. 17, comma 132, della legge n. 127/97.

Gli ausiliari del traffico dovranno possedere i requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

È fatto obbligo alla concessionaria di trasmettere entro 30 (trenta) giorni dall'assunzione del personale tutta la documentazione afferente la regolarità delle posizioni lavorative dei dipendenti.

Sono a carico della concessionaria tutte le spese relative al vestiario, alla dotazione di strumenti, di materiale, della modulistica, che deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e relativo regolamento e quant'altro indispensabile per i controlli e la contestazione delle violazioni.

La notifica, la riscossione ed i ricorsi saranno gestiti dall'Amministrazione Comunale.

Il concessionario, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, dovrà dotarsi a propria cura e spese, di idoneo sistema informatico di trasmissione degli accertamenti di violazione compatibile con il software gestionale

in dotazione al Comando di Polizia Locale (Concilia di Maggioli). Il concessionario sarà responsabile di eventuali danni erariali causati dalla ritardata trasmissione degli accertamenti di violazione o dal mancato avvio di sistema informatico compatibile per la trasmissione degli stessi.

Il sistema di controllo deve garantire la tutela dei dati personali ed essere dotato di sistemi che garantiscano l'inviolabilità e la non manomissione degli stessi.

In via transitoria e qualora la verbalizzazione venga effettuata "manualmente" con l'utilizzo di appositi verbali cartacei di accertamento, questi dovranno essere numerati progressivamente e contenuti in blocchi. I verbali cartacei di accertamento saranno forniti dalla ditta concessionaria e dovranno essere vistati dal Comando di Polizia Locale.

I blocchi (anch'essi numerati progressivamente) dovranno essere consegnati all'Ufficio preposto alla data entry, integri, e contenere l'originale di ogni verbale come da progressivo numerico.

Le copie dei verbali di accertamento o eventuali dati informatici delle sanzioni dovranno essere messe a disposizione della Polizia Locale con consegna almeno settimanale. Saranno fatti salvi eventuali diversi accordi con il Comando di Polizia Locale.

La modulistica, le modalità operative e quant'altro relativo alla fase di accertamento delle violazioni, dovranno essere soggette a preventivo nulla osta del Comando di Polizia Locale.

Art. 18

Modalità operative degli addetti al controllo

Ai sensi dell'art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 68 della Legge n. 488/99, gli incaricati saranno preposti alla sorveglianza dei parcometri e, previo provvedimento del Sindaco, avranno le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli. La procedura sanzionatoria, nonché la supervisione ed il controllo di tale servizio, saranno di competenza del Comando di Polizia Locale.

In ragione di ciò il personale è tenuto a redigere un preavviso d'infrazione secondo i modelli approvati dal Comando Polizia Locale lasciandone una copia sotto il tergicristallo. In ogni caso a ciascun preavviso dovrà essere allegato apposito bollettino di conto corrente postale al fine di agevolare il pagamento o tramite gestione PagoPa. Qualora il trasgressore fosse presente al momento della violazione dovrà essere redatto verbale di contestazione avente i contenuti di cui all'art. 383 del Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92).

La fornitura di tali moduli sarà a carico della ditta concessionaria. Gli accertatori sono autorizzati a richiedere l'esibizione dei documenti al trasgressore, al solo fine della compilazione del verbale e qualora si proceda a una contestazione immediata.

Art. 19

Personale dipendente

Il concessionario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di riferimento o altro che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il concessionario subentrante è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL del settore di riferimento.

Il personale attualmente addetto al servizio è pari a 3 unità con contratto di lavoro part-time-con assunzione a 18 ore settimanali ciascuna.

L'offerente deve allegare, obbligatoriamente, all' offerta tecnica, il progetto di riassorbimento dei dipendenti. Il progetto non è oggetto di valutazione ma la sua mancata allegazione comporta l'esclusione dell'offerente dalla procedura di gara.

Ai lavoratori assunti, si applicherà il CCNL di categoria terziario e servizi o contratto equivalente. In caso di inadempimento, anche parziale, agli obblighi di assunzione l'Amministrazione Comunale si riserva di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore inadempiente.

Gli ausiliari della sosta dovranno essere dotati e avranno l'obbligo di indossare, durante il servizio, apposita divisa che consenta di svolgere le mansioni anche nelle diverse condizioni climatiche e dovranno possedere un idoneo contrassegno di riconoscimento e di identificazione.

Le caratteristiche e la foggia della divisa saranno stabilite dal Corpo Polizia Locale.

Il rifiuto di indossare la divisa o l'utilizzo parziale o scorretto della stessa, da parte dell'ausiliario, costituirà motivo di allontanamento del dipendente.

Le caratteristiche minime delle divise sono le seguenti: scarpe, pantaloni, camicia manica corta e lunga (con scritte fronte e retro "ausiliario della sosta - Comune di Carbonia"), maglione pesante e leggero, giubbotto impermeabile con bande ad alta visibilità (con scritte fronte - retro "ausiliario della sosta - Comune di Carbonia").

Tutto il personale dipendente della società dovrà possedere gli stessi requisiti di moralità richiesti per la costituzione del rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione.

La sopravvenuta condanna con provvedimento definitivo per reati che comportano motivi ostativi alla costituzione del rapporto nella Pubblica Amministrazione comporterà l'immediato licenziamento del dipendente.

Gli Ausiliari della sosta dovranno sempre comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e tenere, in ogni caso, un atteggiamento consono all'incarico di pubblico servizio cui sono preposti. In ogni caso il personale suddetto dovrà essere cortese e rispettoso verso gli utenti e/o trasgressori ai quali dovrà fornire ogni informazione richiesta che si riferisca alla sosta e circolazione delle aree oggetto di controllo.

Qualora l'Amministrazione comunale accertasse che il comportamento di taluno degli addetti alla vigilanza non fosse soddisfacente o fosse incompatibile con la funzione assegnatagli, potrà richiederne alla ditta aggiudicataria l'immediata sostituzione.

Art. 20 Subappalto

È ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 119 del Codice dei contratti per le opere civili e di installazione della segnaletica verticale e orizzontale, dei parcometri e la gestione delle modalità di pagamento delle tariffe tramite *app*.

TITOLO IV - CONTROLLO E VERIFICA DELLA GESTIONE

Art. 21 Attività di controllo del Comune

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare permanentemente e nel modo che riterrà più opportuno i controlli relativi allo svolgimento del servizio, attraverso la Polizia Locale.

Carenze e/o negligenze della ditta aggiudicataria e/o degli addetti della stessa, nell'espletamento del servizio saranno contestate a mezzo pec; entro quindici giorni il concessionario, che dovrà comunque

immediatamente ripristinare la regolarità del servizio, dovrà comunicare con lo stesso mezzo le eventuali giustificazioni.

Art. 22
Servizio di sorveglianza

Il Comune affida alla ditta concessionaria la sorveglianza giornaliera, per tutto il periodo della regolamentazione della sosta secondo gli orari e le tariffe di cui al presente capitolato, tramite la presenza e l'intervento del personale in loco, che dovrà, altresì, agevolare l'utenza nel corretto utilizzo degli impianti.

Art. 23
Nomina referente

La ditta aggiudicataria dovrà nominare un proprio dipendente quale responsabile per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato. A tale responsabile l'Amministrazione Comunale, tramite i propri uffici, farà riferimento per ogni evenienza e per impartire tutte quelle disposizioni che si rendessero necessarie per il buon andamento della gestione complessiva della concessione.

TITOLO V: ONERI INERENTI ALLA CONCESSIONE

Art. 23
Responsabilità

La ditta concessionaria si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento del servizio, con possibilità di ampia rivalsa.

Art. 24
Garanzie e cauzioni – cauzione definitiva

L'affidatario del servizio dovrà fornire al concedente, contestualmente alla stipula del contratto idonea polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, per tutta la durata del contratto di affidamento dei servizi, a copertura della mancata corresponsione dei canoni contrattuali, di importo pari al canone complessivo annuo offerto in sede di gara per i primi due anni e dello stesso importo ma con progressiva riduzione, ad ogni rata mensile regolarmente pagata, dell'importo complessivo garantito, per l'ultimo anno.

L'aggiudicatario dovrà depositare una cauzione definitiva (art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023) emessa da primaria società bancaria o assicurativa pari al 5% dell'importo contrattuale, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento da parte del Comune di Carbonia, il quale ha facoltà di aggiudicare la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

Il Comune di Carbonia ha facoltà di avvalersi della garanzia fidejussoria qualora si verifichi inadempienza da parte del Gestore operativo ad una qualsiasi delle pattuizioni comprese nella presente convenzione o di procedimento giudiziario e senza pregiudizio di quelle maggiori sanzioni previste dalla convenzione stessa e dalle leggi relative regolanti la materia contrattuale.

L'escussione avverrà con pagamento entro 15 giorni dalla semplice richiesta e con rinuncia, da parte del garante, ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e con rinuncia ad eccepire i termini di cui all'art. 1957 c.c.”;

Il Comune di Carbonia per il completo soddisfacimento del proprio credito potrà inoltre procedere all'incameramento, senza bisogno di diffida o di provvedimento giudiziale, anche degli interessi maturati e non riscossi alla data del relativo provvedimento.

Il Comune di Carbonia provvederà allo svincolo della somma depositata, entro due mesi dalla data di cessazione del contratto sempre che non sussistano controversie o pendenze di sorta con il Gestore operativo.

Il Comune di Carbonia potrà escutere la cauzione anche in caso di esecuzione in danno, restando comunque salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

b. Le polizze dovranno prevedere l'escussione a prima richiesta a fronte di un ritardo nel pagamento del canone di 30 giorni.

c. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 145, comma 50, della legge finanziaria 2001, gli intermediari finanziari abilitati a rilasciare le cauzioni sono esclusivamente quelli iscritti nell'Elenco Speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà essere debitamente documentata e allegata in copia alla fidejussione. Eventuali vizi di legittimazione dei soggetti abilitati al rilascio delle cauzioni costituiranno causa di esclusione dalla gara.

d. Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

e. La cauzione potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:

1. comprovata tramite quietanza di versamento presso la Tesoreria comunale (su uno dei conti che saranno indicati);
2. a mezzo di fidejussione bancaria oppure con polizza rilasciata da Imprese di Assicurazione regolarmente autorizzate.

Art. 26 Assicurazioni

È fatto obbligo l'affidatario del servizio di stipulare, prima della sottoscrizione del contratto e dell'inizio del servizio, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio in concessione, con copertura decorrente dall'inizio del servizio (data di aggiudicazione definitiva della concessione) e cessazione alla data di ultimazione dello stesso.

L'affidatario del servizio, con effetti alla data di decorrenza dell'affidamento, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente Contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro (RCT/RCO), per i danni cagionati a terzi (tra cui il Comune di Carbonia) dal concessionario, dai suoi prestatori d'opera e/ o dagli utenti del servizio (nel caso in cui per essi debba rispondere il Concessionario), in conseguenza di fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa ne eccettuata, con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (Euro un milione) “unico” per sinistro e per anno.

In relazione alla presente polizza il Comune di Carbonia dovrà espressamente essere annoverato nel novero dei terzi.

Tale copertura dovrà prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a danni subiti e/o arrecati a terzi da dipendenti, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'affidatario del servizio – che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.

Copia delle suddette polizze dovrà essere trasmessa al Comune di Carbonia.

L'operatività o meno delle coperture assicurative, così come l'averle trasmesse al Comune di Carbonia, non liberano il Concessionario dalle proprie responsabilità né dal rispondere di quanto – in tutto o in parte – non coperto dalle polizze stesse, avendo essere solo lo scopo di ulteriore garanzia e l'affidatario del servizio terrà indenne l'Amministrazione da quanto eventualmente non coperto dalle polizze suddette.

L'affidatario del servizio ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, le copie delle polizze assicurative stipulate e previste in contratto.

Art. 27

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 c. 1 del D. L. n. 187 del 12.11.2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione. Qualora il concessionario non assolva a tali obblighi, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della citata legge.

La stazione appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 28

Cause di risoluzione contrattuale

La concessione si intenderà risolta alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente concedente.

La risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente concedente o del concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

Il contratto prevede per il caso di inadempimento una clausola penale di predeterminazione del danno e i criteri per il calcolo dell'indennizzo.

Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, l'ente concedente comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico che subentri nella concessione avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro.

L'operatore economico subentrante assicura la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dall'ente concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto da quando l'ente concedente presta il consenso.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del presente contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del Codice Civile in caso di grave inadempimento e nel caso in cui l'applicazione delle penali superi il 10% dell'importo dell'appalto.

Si potrà procedere, inoltre alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a. Mancato inizio del servizio nel termine stabilito dall'Amministrazione Comunale
- b. Abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte del Concessionario
- c. Gravi e ingiustificate irregolarità nell'esecuzione del servizio o reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità e la sicurezza del servizio medesimo
- d. Mancata ottemperanza da parte dell'Affidatario del servizio di norme imperative di leggi e regolamenti;
- e. Qualora l'Affidatario del servizio sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
- f. Sub-affidamento non autorizzato
- g. Qualora l'Affidatario del servizio perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia.

In caso di decadenza dell'affidamento e di risoluzione del Contratto nei casi indicati al precedente comma 2 è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'affidatario del servizio, che dovrà risarcire l'Amministrazione Comunale in relazione agli eventuali maggiori oneri che la stessa dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.

In caso di risoluzione del contratto, le attrezzature saranno tutte ritirate dalla ditta concessionaria la quale dovrà farsi carico del ripristino dello stato dei luoghi.

La cauzione prestata dal concessionario dichiarato decaduto sarà incamerata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 29 Penalità

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'affidatario del servizio avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione Comunale.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle penali. E' fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante del risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

La contestazione della medesima inadempienza comporta sempre l'applicazione della penale.

Il Comune di Carbonia si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fidejussoria di cui al precedente art. 25, che la stessa impresa avrà l'obbligo di reintegrare nei successivi 30 giorni e/o trattenute da eventuali crediti spettanti. In caso di mancata reintegrazione la Stazione Appaltante procede ai sensi dell'art. 27.

Il Comune di Carbonia comunque, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., si riserva il diritto di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

In caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale delle prestazioni, di cui al presente capitolato, saranno applicate le penali indicate nella tabella seguente:

OGGETTO PENALE	PENALE
Ritardo nell'inizio del servizio	€. 100,00 al giorno di ritardo, per un massimo di 30

	giorni naturali consecutivi. La Stazione Appaltante diffida l'affidatario del servizio ad adempiere nei tempi da esso stabiliti e, in caso di mancato adeguamento, avviene la risoluzione del contratto
Mancata realizzazione o rinnovo della segnaletica orizzontale	€. 500,00 - La Stazione Appaltante diffida inoltre l'affidatario del servizio ad adempiere nei tempi da essa stabiliti e, in caso di mancato adeguamento, attiva la procedura di risoluzione del contratto
Segnale illeggibile o difforme dal quanto previsto dal C.d.S.	€. 150,00
Segnale mancante	€. 300,00
Tariffario poco visibile o non esposto	€. 300,00
Ritardo nella trasmissione dei dati relativi al monitoraggio	€. 10,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze stabilite per un massimo di 30 giorni. La Stazione Appaltante diffida inoltre l'affidatario del servizio ad adempiere nei tempi da essa stabiliti e, in caso di mancato adeguamento, attiva la procedura di risoluzione del contratto.
Mancata esposizione sui parcometri della targhetta informativa su tariffe, orari e giorni in cui è in vigore la	€. 100,00 in caso di accertata mancanza. La Stazione Appaltante diffida il Concessionario ad adempiere nei tempi da essa stabiliti e, in caso di mancato adeguamento, attiva la sosta a pagamento
Inosservanza dei termini previsti per la rimessa in funzione dei parcometri guasti	€. 100,00, per ogni giorno di ritardo
Inosservanza dei termini per la sostituzione di parcometri guasti non riparabili	€. 100,00 per ogni giorno di ritardo
Versamento oltre i termini e la mancata presentazione della documentazione richiesta	€. 100,00 per ogni giorno di ritardo

Il pagamento delle penali applicate dovrà essere corrisposta unitamente al primo versamento utile delle spettanze dovute al Comune

In caso di mancato versamento delle penali verrà incamerata la garanzia definitiva per la quota parte corrispondente alla penale applicata. In tal caso è fatto obbligo al concessionario, ai sensi dell'art 117 comma 3 del D. Lgs 36/2023 di reintegrare la cauzione definitiva fino alla concorrenza del suo importo complessivo.

Art. 30 Registrazione, modifiche e spese contrattuali

Il contratto relativo all'affidamento in oggetto sarà stipulato mediante scrittura privata. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - iva comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ogni modifica del presente capitolato deve risultare da atto scritto.

Art. 31 Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in dipendenza del presente contratto e che non possano essere definite in via amministrativa, dovranno essere demandate esclusivamente al giudice ordinario e sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

Qualora la controversia dovesse insorgere in corso di esecuzione del contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio.